



Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Valeria Gualtieri
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Luca Brevi
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott.ssa Susan Mossi
Dott. Daniel Vanoli

Circolare n. 39 del 24/06/2022

Oggetto: ulteriori precisazioni per l'indennità una tantum per i lavoratori dipendenti.

Il 21 giugno 2022, L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 2505 nel quale ha fornito ulteriori precisazioni in merito all'erogazione dell'indennità una tantum di importo pari ad euro 200, introdotto dal D. L. 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) all'art. 31.

Nello specifico, il messaggio INPS precisa che, facendo riferimento ad un'intesa raggiunta sul punto con il Ministero del Lavoro, la retribuzione nella quale riconoscere l'indennità, è quella di competenza del mese di luglio 2022, *“oppure, in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio seppure di competenza del mese di giugno 2022”*.

Il messaggio, richiamando l'art. 32, c. 13, chiarisce anche che, hanno diritto ad ottenere la predetta indennità erogata direttamente dal datore di lavoro, i dipendenti che rispettano i requisiti indicati all'art. 31 del Decreto Aiuti, che risultano in forza nel mese di luglio 2022 con un contratto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato.

Infine, l'Istituto chiarisce che la predetta indennità deve essere erogata anche nel caso in cui la retribuzione di competenza di giugno 2022 o luglio 2022 risulti azzerata in virtù di eventi tutelati, ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto quali CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA oppure congedi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it